

**PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE**



Roma 20 MAR. 2018

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL 0002524 P-  
del 20/03/2018



19346759

50064/10.3.48

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO  
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato  
R O M A

**OGGETTO:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.  
(ESAME PRELIMINARE)  
(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Pietro Cerreto*

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo

ART. 1  
(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 2  
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 4, comma 1, dopo le parole “ mediante lo svolgimento” sono aggiunte le seguenti: “, in via esclusiva o principale,”.

ART. 3  
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le parole “ speciali e pericolosi” sono aggiunte le seguenti: “, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”.

~~ART. 4  
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2017)~~

- ~~1. All'articolo 10, le parole “ed iscritti nel registro delle imprese” sono soppresse; dopo le parole “codice civile” è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti del terzo settore non iscritti nel registro delle imprese adempiono i relativi oneri pubblicitari mediante deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore”.~~

ART. 4  
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, la parola “finanziario” è sostituita dalla seguente: “ gestionale”;
  - b) al comma 2, la parola “finanziario” è sostituita dalla seguente: “per cassa”;
  - c) al comma 6, dopo le parole “di cui all'articolo 6” sono aggiunte le seguenti:” a seconda dei casi”; le parole “ nella relazione al bilancio” sono soppresse”; dopo le parole “nella relazione di missione” sono aggiunte le seguenti: “, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio”.

#### ART. 5

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 14, comma 2, le parole "superiori a centomila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori a 220.000".

#### ART. 6

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 16, comma 1, dopo le parole "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: " , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)."

#### ART. 7

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 7, dopo le parole "cooperazione internazionale allo sviluppo" la parola "nonché" è soppressa;
  - b) al medesimo comma 7, dopo le parole "legge 21 marzo 2001, n. 74" sono aggiunte le seguenti: " , nonché agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 26 ottobre 2009, n.11";
  - c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:  
"8. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale."

#### ART. 8

*(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole "registro unico nazionale del Terzo settore" sono aggiunte le seguenti: " ai sensi del presente articolo";
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica."

#### ART. 9

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 28 dopo la parola "direttori" è aggiunta la seguente: "generali".

#### ART. 10

*(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "**Fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo**, l'atto costitutivo o lo statuto possono ~~inoltre~~ attribuire all'organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31".
  - b) al comma 7, le parole "dai sindaci" sono sostituite dalle seguenti: "dall'organo di controllo."

#### ART.11

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole " delle prestazioni dei volontari associati" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati";
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo".

#### ART.12

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 34, comma 1, le parole "dalle organizzazioni di volontariato associate" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti associati".

### ART.13

*(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole “ dell'attività di volontariato dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “o delle persone associate agli enti associati”;
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
“1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo”.

### ART.14

*(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 38, comma 2, dopo le parole “beni” sono aggiunte le seguenti: “, anche di investimento”; le parole “e alle attività di investimento” sono soppresse; le parole “ degli enti del Terzo settore” sono sostituite dalle seguenti: “di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

### ART.15

*(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 59, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a), la parola “otto” è sostituita dalla parola “dieci”;
  - b) alla lettera b), la parola “quattordici” è sostituita dalla parola “sedici”.

### ART. 16

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), dopo le parole “enti del Terzo settore” sono aggiunte in fine le seguenti: “nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;”

### ART. 17

*(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n.117 del 2017)*

1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), la parola “comma 6” è sostituita dalla seguente: “comma 7”.

## ART. 18

*(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, dopo la parola "Ambito 4:Veneto ", le parole "e Friuli Venezia Giulia " sono soppresse e dopo le parole " Ambito 14: Sicilia " sono aggiunte le seguenti: "; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia";
  - b) al comma 3, le parole " 3 e 14" sono sostituite dalle parole "13, 14 e 15";
  - c) al comma 4, lettera b), le parole " di cui uno" sono soppresse; dopo la parola "designati" sono aggiunte le seguenti: "uno per ciascun territorio di riferimento,".

## ART. 19

*(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n.117 del 2017)*

1. All'articolo 72, comma 3, dopo le parole " con proprio atto di indirizzo," sono aggiunte le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,".

## ART. 20

*(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n.117 del 2017)*

1. All'articolo 76, comma 1, le parole " per le sole fondazioni" sono soppresse; dopo le parole "strutture sanitarie pubbliche" sono aggiunte in fine le seguenti: "da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. ".

## ART. 21

*(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole "Terzo settore" le parole "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono soppresse;
  - b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso - fisso o variabile - e, se disponibile, rischio di controparte.";
  - c) al comma 5, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
  - d) al comma 6, le parole " , per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5" sono soppresse;

e) il comma 15 è abrogato.

#### ART. 22

*(Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.”;

b) il comma 2 è abrogato.

#### ART. 23

*(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**“2-bis. In deroga al comma 2, l'attività si considera comunque non commerciale qualora i ricavi non superino del 10 per cento i relativi costi per un massimo di due periodi di imposta consecutivi”;**

b) al comma 5, le parole da” intendendo per queste ultime” a “natura commerciale.” sono soppresse;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.”;

“5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale”;

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole “dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “e dei”; al terzo periodo, dopo le parole “degli associati” sono aggiunte le seguenti: “ e dei” e dopo la parola “familiari” la parola “o” è sostituita con la parola “e” .



#### ART. 24

*(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole “ 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “5, 6 e 7”;
  - b) al comma 7 la parola “ sistematici” è sostituita dalla seguente: “sintetici”; le parole da “7-bis” fino alle parole “n. 255” sono sostituite dalle seguenti: “9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.”.

#### ART. 25

*(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, prima delle parole “Ferma restando” sono inserite le seguenti: “Per i soggetti titolari di reddito d'impresa,” ;
  - b) al comma 5, dopo la parola “fruizione,” le parole “in via prevalente” sono soppresse.

#### ART. 25

~~*(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*~~

1. ~~All'articolo 82, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 84 sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.”.~~

#### ART. 26

*(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole “ Terzo settore” le parole “non commerciali” sono soppresse; dopo le parole “di cui all'articolo” le parole “79, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “82, comma 1” e dopo le parole “erogazione liberale” le parole “in denaro” sono soppresse;
  - b) al comma 2, dopo le parole “ Terzo settore” le parole “non commerciali” sono soppresse; dopo le parole “di cui all'articolo” le parole “79, comma 5” sono sostituite

dalle seguenti "82, comma 1" e al secondo periodo le parole da "Qualora" a "l'eccedenza" sono sostituite dalle seguenti: "L'eventuale eccedenza";

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 6, le parole "anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82" sono soppresse.

#### ART. 27

*(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole "organizzazioni di volontariato" sono aggiunte le seguenti: "e degli enti filantropici".

b) al comma 1, le parole "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3 e 4";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**"1-bis. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 84 sono esenti dall'imposta di registro".**

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

**"3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore."**

#### ART. 29

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

~~1. All'articolo 85, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) al comma 1, prima delle parole "Non" sono inserite le seguenti: "Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,"; dopo le parole "dell'articolo 5, comma 1, lettera m)" sono aggiunte in fine le seguenti: ", enti del terzo settore associati ai precedenti o che insieme ad essi fanno parte, per accordi, regolamento, atto costitutivo o statuto, di un'unica organizzazione locale o nazionale";~~

~~b) al comma 2, dopo le parole "ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e dell'imposta sul valore aggiunto,";~~

~~c) al comma 3, dopo le parole "ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e dell'imposta sul valore aggiunto,";~~

~~d) al comma 4, prima della parola "Per" sono inserite le seguenti: "Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,"; dopo le parole "esercizi simili, nonché" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini delle imposte sui redditi,";~~

~~e) al comma 6, dopo le parole “Non si considerano commerciali”, sono aggiunte le seguenti: “, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto,”.~~

#### **ART. 28**

*(introduzione art. 85 bis al decreto legislativo n. 117 del 2017)*

~~1. Dopo l’articolo 85, è aggiunto il seguente:~~

#### **“Art. 85 bis**

#### **Regime fiscale degli enti filantropici**

~~1. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte degli enti filantropici sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”.~~

#### **ART. 28**

*(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All’articolo 86, comma 16, la parola “ sistematici” è sostituita dalla seguente “ sintetici” e le parole da “7-bis” a “n. 225” sono sostituite dalle seguenti: “9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96” .

#### **ART. 29**

*(Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All’articolo 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera a), le parole “in apposito documento ” sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di esercizio di cui all’articolo 13”;
  - b) al comma 3, le parole “a 50.000” sono sostituite dalle seguenti: “all’importo stabilito dall’articolo 13, comma 2 “ e le parole ” economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive” sono sostituite dalle seguenti: “di cassa”;
  - c) al comma 6, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente:”sei”.

#### **ART. 30**

*(Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All’articolo 88, le parole “Le agevolazioni di cui all’articolo 82, commi 7 e 8 e all’articolo 85, commi 2 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “ Le agevolazioni di cui all’articolo 79, comma 2-bis, di cui all’articolo 82, commi 7 e 8, di cui all’articolo 85, commi 2 e 4 e di cui all’articolo 85-bis”.

ART. 31

(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
- b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: “3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purchè siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti”;
- c) al comma 4, dopo le parole “per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose”, sono aggiunte le seguenti: “assistenziali di cui alla lettera e-ter), del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e”;
- ~~d) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui alla \_\_\_\_\_ lettera f), dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1.”;~~
- d) al comma 7, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “ all'articolo 10, primo comma, numero 15) la parola “ONLUS” è sostituita dalle seguenti: enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”;
- ~~f) al comma, 7, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:  
  
“b-bis) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 19), 20) e 27-ter), la parola “ONLUS” è sostituita dalle seguenti: “enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società”;~~
- ~~b-ter) all'articolo 10, comma 1, numero 12), le parole “alle ONLUS” sono sostituite dalle seguenti “agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;~~
- ~~b-quater) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, le parole “da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona” sono sostituite dalle seguenti: “da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10 e alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sportive dilettantistiche”;~~
- ~~b-quinquies) all'articolo 4, comma 5, lettera a), le parole: “delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di~~

~~promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’art. 10 e alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sportive dilettantistiche”;~~

~~b-sexies) all’articolo 4, comma 7, prima delle parole: “le disposizioni di cui” sono aggiunte le seguenti: “Per gli enti diversi da quelli iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore”;~~

~~b-septies) a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del presente decreto, all’articolo 19-ter, comma 2, primo periodo, le parole “agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;~~

e) al comma 8, dopo le parole “enti del Terzo settore” le parole “non commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o” e le parole “ comma 1, lettera u)” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente: “L’articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è sostituito dal seguente: “9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.”.

#### ART. 32

*(Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All’articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole “e imprese sociali” sono soppresse; dopo la parola “disposizioni” è aggiunta la seguente: “inderogabili”; dopo le parole “dell’assemblea ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. ”
  - b) al comma 10 dopo le parole “articoli 77,” le parole “comma 10,” sono soppresse.

#### ART. 33

*(Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All’articolo 102, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:  
“a-bis) l’articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;”

**ART. 37**

*(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

- ~~1. All'articolo 104, comma 1, dopo le parole "legge 7 dicembre 2000, n. 383" sono aggiunte le seguenti: "e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".~~

**ART. 34**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 35**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

**ART. 36**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.